

**Misura 5.68 paragrafo 3**

**Misure a favore della commercializzazione**

**(Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1, comma 7,**

**Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014)**

**AVVISO PUBBLICO**

**DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE**

**per una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**

**PO [FEAMP](#)**

**ITALIA 2014 | 2020**

**e**

**PN [FEAMPA](#)**

**ITALIA 2021 | 2027**

## VISTI

- il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
- la Decisione di Esecuzione n. C(2018) 6576 della Commissione dell'11/10/2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia;
- la Decisione di Esecuzione n. C(2020) 128 del 13.1.2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
- la Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
- il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
- il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra l'altro, la Regione Lazio quale Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 123 del Reg. (UE) n.1303/2013;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Decisione (UE) 2018/1520 della Commissione del 9 ottobre 2018 che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Reg. (UE) n. 1278/2022 “che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura”;
- il Programma Operativo FEAMP 2014/2020 modificato (versione 10.1) inviato tramite SFC ai Servizi della Commissione Europea in data 1/2/2023;

- la nota Ares(2023)1211339 del 20/02/2023 con la quale i Servizi della Commissione hanno comunicato che non formuleranno osservazioni formali alla proposta di modifica del Programma e che decorsi i termini previsti dall'art.1 comma 4 del Reg. (UE) n. 1362/2014, la modifica del Programma sarà ritenuta approvata a partire dal 9 marzo 2023;
- l'intesa ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente "Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato Regione);
- il piano finanziario di cui al suddetto "Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", che prevede per la Regione Lazio uno stanziamento di Euro 15.878.329,00 di cui Euro 7.975.235,00 di quota UE, Euro 5.532.166,00 di quota Stato e Euro 2.370.928,00 di quota Regione;
- il piano finanziario dell'O.I. Regione Lazio in vigore approvato dal Tavolo Istituzionale con procedura scritta avviata dall'AdG con nota n. 0008990 del 10/01/2023, conclusa con nota n. 26584 del 19/1/2023;
- le Disposizioni Attuative di Misura dell'Autorità di Gestione Parte A – Generali ver. 4 dell'8/10/2018 e ss. mm. e ii.;
- le Disposizioni Attuative di Misura Parte B - Misura 5.68 paragrafo 3 – Misure a favore della commercializzazione (Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 comma 7 Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014), ver. 1 del 18/01/2023;
- le Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Lazio ver. 6 di cui alla determinazione n. G05924 del 13/05/2022;
- il Reg. (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- il Programma Nazionale finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 3.11.2022 n. C(2022) 8023 final che approva il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia;
- la nota dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020 e del PN FEAMPA 2021-2027 n. prot. 166468 del 20/3/2023 con la quale, in riferimento alle modalità di avvio delle procedure selettive della Misura 5 68 par. 3, che richiedono tempistiche celeri e coerenti con la fase finale della programmazione FEAMP, considerati anche gli onerosi obiettivi di spesa al 31 dicembre 2023, gravanti in gran parte su alcune Amministrazioni regionali, è stato richiesto agli Organismi Intermedi in indirizzo di procedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico con urgenza;

**TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:**

1. **AMMINISTRAZIONE:** REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE – Via di Campo Romano 65 – 00173 ROMA

## **2. OGGETTO DEL BANDO E DESCRIZIONE DELLA MISURA**

La Regione Lazio nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 rende note le modalità e le procedure per la presentazione di manifestazioni di interesse al sostegno previsto dalla misura 5.68 par. 3, inteso a sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

La manifestazione di interesse si concretizzerà con la presentazione della domanda di sostegno come previsto dai paragrafi 8 e 10 del presente avviso.

Qualora previsto dal PN FEAMPA 2021/2027 il presente avviso pubblico potrà essere finanziariamente integrato con le risorse eventualmente stanziare su tale programma per le finalità suddette.

In ogni caso, la pubblicazione del presente avviso non vincola l'Amministrazione all'approvazione delle graduatorie ed alla corresponsione delle compensazioni richieste, essendo ciò subordinato all'avvenuto stanziamento dei fondi nel bilancio corrente ed all'assunzione degli impegni di spesa.

## **3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

La misura si applica sull'intero territorio regionale, fatti salvi i vincoli di legge.

## **4. INTERVENTI AMMISSIBILI**

È ammissibile a contributo la compensazione finanziaria alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

## **5. CRITERI DI AMMISSIBILITA'**

### **5.1 Soggetti ammissibili a cofinanziamento**

Possono presentare la manifestazione di interesse al sostegno le imprese di pesca e le imprese di acquacoltura.

Le **imprese di pesca** devono avere sede legale nel territorio della regione Lazio, imbarcazioni iscritte nel Registro comunitario delle navi da pesca e nei Compartimenti marittimi del territorio nazionale o in uno dei registri delle navi minori o galleggianti delle province del Lazio.

È possibile la presentazione di una sola manifestazione di interesse per più imbarcazioni, nel qual caso la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna imbarcazione.

Le **imprese di acquacoltura** devono avere sede o unità produttiva nel territorio della regione Lazio. Le imprese con impianti produttivi ubicati in più regioni hanno facoltà di scegliere a quale Regione presentare istanza (sede legale e/o operativa). La scelta della Regione a cui presentare istanza per l'ottenimento della compensazione finanziaria per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza Ucraina è vincolante pertanto non potrà essere modificata e non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori domande successivamente presentate in altre Regioni. Le domande presentate successivamente in altre regioni saranno ritenute inammissibili.

## 5.2 Criteri generali di ammissibilità

I soggetti richiedenti, sia imprese di pesca che di acquacoltura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- applicazione del CCNL di riferimento, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
- non rientrare nei casi di esclusione disciplinati dall'art. 136 del Reg. (UE, Euratom) n. 1046/2018 di seguito riportati:

a) la persona o l'entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;

b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;

c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;

ii) per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

iii) per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;

iv) per aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

d) è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l'entità è colpevole di:

i) frode, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995<sup>2</sup>;

ii) corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

<sup>2</sup> GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997<sup>3</sup>, o condotte, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio<sup>4</sup>, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;

iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio<sup>5</sup>;

iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>;

v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio<sup>7</sup>, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione;

vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup>

e) la persona o l'entità ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:

i) hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;

ii) hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali; o

iii) sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio<sup>9</sup>(4);

g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui alla lettera g).

---

<sup>3</sup> GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

<sup>4</sup> Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

<sup>5</sup> Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

<sup>6</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

<sup>7</sup> Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

<sup>8</sup> Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

<sup>9</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

### **5.3 Criteri di ammissibilità attinenti al soggetto richiedente**

#### **Imprese di pesca e di acquacoltura**

- a) non devono rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo). Pertanto una domanda presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato, stabilito ai sensi dell'art. 10 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 508/2014, se:
- ha commesso un'infrazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
  - è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento;
  - ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
  - ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V, capo II del regolamento (UE) n. 508/2014;
  - è stato accertato dall'autorità competente dello Stato membro che tale operatore ha commesso una frode, come definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Gli operatori che presentano una domanda di sostegno nell'ambito del presente bando forniscono una dichiarazione attestante che essi rispettano i criteri di cui al paragrafo 1 dell'articolo 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 e che non hanno commesso frodi nell'ambito del FEP o del FEAMP. La veridicità di tale dichiarazione è accertata in fase istruttoria in base alle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'art. 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili.

Il beneficiario del contributo continuerà a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni dopo che sarà eseguito il pagamento finale a detto beneficiario.

- b) devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c) essere in possesso della partita IVA;
- d) essere attive al momento della presentazione dell'istanza e nel periodo di richiesta della compensazione.

**Le imprese di pesca marittima** devono, inoltre, essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:

- l'impresa è iscritta nel Registro delle imprese di pesca;
- l'imbarcazione per cui si richiede il contributo è in armamento nel periodo compensativo richiesto;
- l'impresa è attiva al momento della presentazione dell'istanza;
- nella licenza di pesca deve essere riportato l'attrezzo principale di pesca; nel caso l'attrezzo principale non risulti in licenza, l'impresa dovrà averne richiesto l'adeguamento prima della presentazione della domanda di compensazione;
- nella licenza di pesca o di navigazione deve essere riportata la potenza del motore.

**Le imprese di pesca in acque interne** devono, inoltre, essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:

- essere in possesso di licenza di pesca professionale di tipo A in vigore;

- aver svolto attività con l'utilizzo dell'imbarcazione in relazione al periodo compensativo richiesto e aver registrato almeno una fattura o altro documento fiscalmente valido con oggetto il proprio pescato per ogni mese o frazione di mese per cui è richiesta la compensazione;
- nella licenza di pesca o di navigazione deve essere riportata la potenza del motore.

**Le imprese di acquacoltura**, inoltre, non devono aver presentato altre istanze presso altre regioni per l'ottenimento di compensazioni dovute ai maggiori costi produttivi sostenuti a causa della guerra in Ucraina a valere sulla misura 5.68 del PO FEAMP 14-20.

#### 5.4 Criteri di ammissibilità relativi all'operazione

L'operazione proposta per poter essere finanziata deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi del P.O. FEAMP 2014/2020.

### 6. DETERMINAZIONE DELLA COMPENSAZIONE

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e) dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, come modificato dall' art. 1 par. 8 Reg. (UE) 2022/1278.

È stabilita una compensazione così come calcolata nell'**Allegato XIII al programma denominato "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata dai Regg. (UE) n. 2020/560 e n. 2022/1278"**.

#### 6.1 Determinazione della compensazione per le imprese di pesca

La compensazione mensile spettante ad ognuna delle imbarcazioni per la quali è presentata domanda è calcolata secondo la formula seguente:

$$I = K \times kW$$

Dove

**I** = valore della compensazione mensile

**K** = coefficiente riportato nella tabella 1 denominata "**Valore K per sistema di pesca e classe di lunghezza**";

**kW** = è la potenza in chilowatt dell'apparato motore presente sui documenti di bordo dell'imbarcazione (licenza di pesca ovvero attestazione provvisoria, licenza di navigazione);

Il valore della compensazione **I complessiva** da erogare sarà pari alla **somma delle compensazioni mensili I** calcolate secondo la procedura indicata.

L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di 310 giorni complessivi (dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022). Nell'ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere compensati per mese (periodo pari a 30 giorni di armamento anche non consecutivi) o frazioni di mese.

Per i giorni compensati l'imbarcazione deve essere stata in armamento.



**TABELLA 1 “Valore K per sistema di pesca e classe di lunghezza”<sup>10</sup>**

<b>Tecnica</b>	<b>Sistema di pesca</b>	<b>Classe lft</b>	<b>K</b>
DRB	DRAGHE IDRAULICHE	12-18	4,55
DTS	STRASCICO	06-12	10,87
DTS	STRASCICO	12-18	20,21
DTS	STRASCICO	18-24	29,37
DTS	STRASCICO	24-40	39,6
DTS	STRASCICO	> 40	57,73
HOK	PALANGARI	12-18	7,36
HOK	PALANGARI	18-24	8,61
PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	< 06	5,18
PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	06-12	5,88
PGP > 12	PICCOLA PESCA > 12 LFT	12-18	7,37
PS	CIRCUIZIONE	06-12	15,82
PS	CIRCUIZIONE	12-18	5,56
PS	CIRCUIZIONE	18-24	7,05
PS	CIRCUIZIONE	24-40	7,48
PS	CIRCUIZIONE	>40	1,26
TBB	RAPIDI	12-18	18,07
TBB	RAPIDI	18-24	29,27
TBB	RAPIDI	24-40	38,11
TM	VOLANTE	12-18	21,23
TM	VOLANTE	18-24	22,94
TM	VOLANTE	24-40	18,63

Nel caso in cui un'imbarcazione ricada esattamente nel limite di due fasce contigue della lunghezza nazionale, può convenzionalmente essere scelto di utilizzare il K coerente con la lunghezza LFT CEE; nel caso in cui i due valori LFT CEE e LFT Nazionale coincidono ovvero sui documenti di bordo non risultano indicati i valori di entrambe le lunghezze, si sceglierà il k relativo al segmento di lunghezza maggiore:

Es:

- imbarcazione di LFT Nazionale pari a 6 m e LFT CEE pari a 5,68 si utilizzerà il k relativo a VL0006;
- imbarcazione di LFT Nazionale pari a 6 m ed assenza di indicazione di LFT CEE si utilizzerà il k relativo a VL0612.

Per l'individuazione del coefficiente K da applicare si deve tenere in considerazione il “Sistema di pesca” e la “Tecnica di pesca” impiegati.

<sup>10</sup> Per la definizione del coefficiente K si rimanda all' nell'Allegato XIII al programma denominato “Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata dai Regg. (UE) n. 2020/560 e n. 2022/1278.

L'individuazione del "Sistema di pesca" e della "Tecnica di pesca" viene effettuata sulla base della tabella 2 "Concordanza tra tecniche di pesca ed attrezzi da pesca" e tenendo conto della "Tecnica di pesca" ed "Attrezzi da pesca" così come riportati nelle licenze di pesca, ovvero nelle attestazioni provvisorie.

In proposito si evidenzia che nell'Allegato XIII al programma denominato "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata dai Regg. (UE) n. 2020/560 e n. 2022/1278" è stato stabilito che:

- le "Reti da traino pelagiche a divergenti e reti da traino gemelle a divergenti" vengono inserite rispettivamente in PS e TM invece che in DTS perché si tiene conto non tanto del criterio strutturale dell'attrezzo quanto della modalità di pesca e della risorsa target;
- il rastrello da natante secondo i criteri del Reg. (CE) n. 1799/06 è catalogabile tra le draghe meccanizzate con codice HMD.

**TABELLA 2 "Concordanza tra tecniche di pesca ed attrezzi da pesca"<sup>11</sup>**

Tecnica di pesca	Sistema di pesca	Classe di LFT	Attrezzi da pesca	
DTS	STRASCICO	VL0612	RETI DA TRAINO	Reti a strascico (OTB) Reti a strascico in coppia (PTB)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
HOK	PALANGARI	VL1218	PALANGARI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD)
		VL1824		
PGP	PICCOLA PESCA	VL0006	POLIVALENTI PASSIVI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD) Lenze a mano (LHP) Lenze al traino (LTL) Nasse e trappole (FPO) Reti da posta (ancorate) (GNS) Reti da posta derivanti (GND) Reti da posta circuitanti (GNC) Tremagli (GTR) Reti combinate (imbrocco – tremagli) (GTN)
		VL0612		
		VL0006		
		VL0612		
		VL1218		
PS	CIRCUIZIONE	VL0612	RETI DA CIRCUIZIONE	Ciancioli (PS) Lampare (LA) Reti da raccolta manovrate da natanti (LNB) Reti da raccolta fisse manovrate da terra (LNS) Reti pelagiche a divergenti (OTM)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
TBB	RAPIDI	VL1218	RETI DA TRAINO	Rapido (e sfogliara) (TBB)
		VL1824		
		VL2440		
TM	VOLANTE	VL1218	RETI DA TRAINO	Reti da traino pelagiche a coppia (volante) (PTM) Reti gemelle a divergenti (OTT)
		VL1824		
		VL2440		
DRB	DRAGHE	VL0612	DRAGHE	Draghe tirate da natanti (DRB) Draghe automatiche (inclusa la draga aspirante) e Rastrello da natante (qualunque classe di LFT) (HMD)
		VL1218		

<sup>11</sup> La denominazione degli attrezzi presente nella colonna "Attrezzi da pesca" fa riferimento alla denominazione riportata nella tabella di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) n. 1379/2013.

Qualora le caratteristiche dell'imbarcazione, in termini di attrezzo principale riportato in licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria e la lunghezza non dovessero rientrare in nessuna classe riportate nelle tabelle precedenti, si procederà a valutarla nella classe adiacente più coerente con il sistema di pesca utilizzato.

Relativamente alle imbarcazioni da pesca nelle acque interne, indipendentemente dall'attrezzo utilizzato ed in dipendenza dalla lunghezza dell'imbarcazione, si procederà ad utilizzare il coefficiente:

- k pari a 5,88 riferito alla tecnica di pesca PGP classi VL0006 e VL0612
- k pari a 7,37 riferito alla tecnica di pesca PGP classe VL1218

L'importo massimo erogabile nel periodo di eleggibilità della compensazione, dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022, per ciascuna imbarcazione da pesca, dato dalla somma di tutte le erogazioni effettuata con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", **non può superare la cifra di 80.000 euro**.

Rientrano tra gli Aiuti di Stato il credito di imposta, i contributi di cui alla Legge Regionale n. 26/2022 art. 26 (D.G.R. n. 976 del 03/11/2022) ed ogni altro contributo pubblico avente la finalità di compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina".

Le eventuali compensazioni derivanti da finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), per le medesime finalità, richieste e/o concesse ma non ancora erogate potranno non essere considerate nel cumulo solo a seguito di espressa rinuncia da parte del beneficiario.

## **6.2 Determinazione della compensazione per le imprese di acquacoltura**

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e) dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, come modificato dall' art. 1 par. 8 Reg. (UE) 2022/1278.

La Misura prevede una compensazione così come calcolata nell'**Allegato XIII al programma denominato "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata dai Regg. (UE) n. 2020/560 e n. 2022/1278"**.

La compensazione spettante per ogni impianto per il quale è presentata domanda di sostegno è calcolata secondo la formula seguente:

$$K \times N_t \times N_{mesi}$$

dove

K = coefficiente riportato nella tabella 3 denominata "**Valori mensili dell'indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto**";

N<sub>t</sub> = numero di tonnellate/1000 avannotti di prodotto dell'impresa richiedente riferita all'annualità 2021

N<sub>mesi</sub> = numero dei mesi o frazioni per i quali è richiesta la compensazione.

L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di 310 giorni complessivi (dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022). Nell'ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere compensati per mese (30 giorni) o frazioni.

**TABELLA 3 “Valori mensili dell’indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto”**

	<b>TIPOLOGIA IMPIANTI</b>	<b>K Valore mensile dell’indennizzo €/ton o €/1000 avannotti</b>
1	Avannotti	4,50
2	Venericoltura	55,73
3	Mitilicoltura ed Ostricoltura	11,41
4	Vallicoltura	80,03
5	Gabbie in mare	126,06
6	Impianti a terra acqua dolce	146,25
7	Impianti a terra specie marine	268,02

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti di cui alla tabella “**Valori mensili dell’indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto**” è possibile la presentazione di una sola istanza per più tipologie di impianto, nel qual caso la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia, ovvero la compensazione complessiva potrà essere ottenuta mediante il prodotto delle tonnellate di produzione, quale somma delle produzioni di tutte delle tipologie di impianti gestiti per i quali si richiede la compensazione, per il valore di k di una sola tipologia di impianto tra quelli oggetti di richiesta di compensazione.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede la compensazione, non è direttamente inquadrabile a nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella tabella “**Valori mensili dell’indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto**”, ovvero potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, la compensazione sarà data dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di k, derivante dalla media dei valori di k delle due di tipologia di impianto, cui potrebbe essere assimilato l’impianto oggetto di richiesta.

Relativamente alle imprese acquicole la cui attività è iniziata nell’anno 2022, si procederà ad allineare il valore della compensazione ad aziende con caratteristiche dimensionali analoghe.

Relativamente all’importo massimo erogabile nel periodo di eleggibilità della compensazione e, in particolare, dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022 si ha che per ciascuna impresa acquicola la somma di tutte le erogazioni effettuata con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall’emergenza “Ucraina”, non può superare la cifra di 360.000,00 euro.

Rientrano tra gli Aiuti di Stato il credito di imposta ed ogni altro contributo pubblico avente la finalità di compensare i costi aggiuntivi derivanti dall’emergenza “Ucraina”.

Le eventuali compensazioni derivanti da finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), per le medesime finalità, richieste e/o concesse ma non ancora erogate potranno non essere considerate nel cumulo solo a seguito di espressa rinuncia da parte del beneficiario.

### **6.3 Definizione del contributo spettante**

A seguito del calcolo delle compensazioni per ogni mese e per tutti i richiedenti (sia imprese di pesca che di acquacoltura), allo scopo di poter erogare una compensazione a tutti gli aventi diritto, tenuto conto dei livelli massimi e minimi di compensazione (euro 80.000,00 ed euro 200,00 per imbarcazione, 360.000,00 e 500,00 euro per impresa di acquacoltura ) e della dotazione finanziaria della Misura integrata con eventuali incrementi del piano finanziario o con risorse provenienti da

economie registrate su altri bandi, se dovessero residuare delle risorse non sufficienti a finanziare integralmente tutti i mesi di compensazione dei richiedenti, si procederà come segue:

indicato con **DR la dotazione residua mensile**, il valore della **compensazione I per l'ultimo mese**, sarà ridotta proporzionalmente e, pertanto:

indicato con **Kr il coefficiente di riduzione proporzionale** ed **IR il fabbisogno finanziario mensile** a coprire tutte le richieste selezionate, si ha che:

$$Kr = DR/IR$$

ove  $Kr < 1$

e, pertanto

$$I = Kr * K * kW$$

Per ciascuna impresa di pesca la compensazione complessiva sarà data dalla somma del valore delle compensazioni di ogni imbarcazione.

Si precisa che l'inammissibilità al calcolo della compensazione relativa ad una o più imbarcazioni di una stessa impresa armatrice di pesca non inficia l'intera domanda se essa è ammissibile e, in questo caso, il calcolo della compensazione è valutato sulle altre imbarcazioni a cui la domanda stessa si riferisce.

## 7. DOTAZIONE FINANZIARIA

La misura 5.68 par. 3 del piano finanziario dell'O.I. Lazio stanZIA una dotazione finanziaria pari a **euro 854.762,62, come previsto nel piano finanziario regionale approvato dal Tavolo Istituzionale con procedura scritta avviata dall'AdG con nota n. 0008990 del 10/01/2023, conclusa con nota n. 26584 del 19/1/2023**, che potrà essere integrata con eventuali incrementi del piano finanziario e con risorse provenienti da economie registrate su altri bandi.

Eventuali risorse derivanti dal PN FEAMPA 2021/2027, qualora venga prevista un'analoga misura, saranno utilizzate a compensare eventuali mensilità relative al periodo 24 febbraio 2022-31 dicembre 2022 per le quali le risorse di cui al precedente capoverso saranno risultate insufficienti.

Gli importi suddetti dovranno trovare copertura e limite negli stanziamenti che saranno iscritti nel bilancio regionale. Pertanto l'effettiva conferma delle compensazioni ammissibili è subordinata alla disponibilità delle specifiche risorse nel bilancio regionale e all'adozione degli impegni di spesa.

## 8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ACCEDERE ALLA MISURA

L'accesso alla misura avviene mediante presentazione agli uffici regionali di:

- apposita manifestazione di interesse predisposta secondo il modello di domanda di sostegno, comprensivo delle necessarie dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, (*allegato 1a per le imprese di pesca e allegato 1b per le imprese di acquacoltura*);
- dichiarazione familiari conviventi ai fini della richiesta di informativa antimafia predisposta secondo il modello allegato 2 (*da presentare solo nei casi in cui l'impresa richieda una compensazione pari o superiore a euro 150.000,00*);
- dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2001 da parte del legale rappresentante resa secondo i pertinenti modelli allegati 3a o 3b;
- file excel contenente l'elenco delle fatture di produzione per l'anno 2021 (*solo imprese di acquacoltura*);

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai requisiti ai sensi dell'art. 10 par. 1) e 3) del Reg. UE 508/2014 (allegato 4);
- copia della licenza di pesca (*solo imprese di pesca*);
- copia di almeno una fattura di vendita per ogni mese o frazione di mese per i quali si chiede la compensazione (*solo imprese di pesca in acque interne*).

## **9. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

Ai sensi del par. 2 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1 del medesimo articolo, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque anni dopo l'erogazione del pagamento.

## **10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di sostegno che costituiscono manifestazione di interesse dovranno essere inviate a mezzo PEC **entro il trentesimo giorno** dalla pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo. I soggetti che intendono manifestare interesse devono utilizzare esclusivamente la modulistica allegata al presente avviso pubblico.

La manifestazione di interesse, completa della relativa documentazione, deve riportare in oggetto la dicitura "Misura 5.68 par. 3 del PO FEAMP 2014-2020 - Domanda di sostegno".

A pena l'inammissibilità dell'istanza, farà fede la data e l'ora dell'avvenuta consegna della posta elettronica certificata.

La documentazione richiesta dal presente avviso che prevede sottoscrizione deve essere firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate oppure sottoscritta con firma autografa allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità.

### **Imprese di pesca**

La domanda di contributo deve fare riferimento alla singola impresa, comprendere tutte le imbarcazioni per le quali l'armatore presenta la domanda ed essere presentata esclusivamente ai seguenti indirizzi:

- imprese da pesca con sede legale ricadenti nel territorio delle province di Latina e Frosinone Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud - [adalatina@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adalatina@regione.lazio.legalmail.it)
- imprese da pesca con sede legale ricadenti nel territorio della città metropolitana di Roma Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro - [adaroma@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adaroma@regione.lazio.legalmail.it)
- imprese da pesca con sede legale ricadenti nel territorio delle province di Viterbo e Rieti Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord - [adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it)

### **Imprese di acquacoltura**

La domanda di contributo deve fare riferimento all'impresa, comprendere tutti gli impianti per i quali si manifesta interesse alla compensazione, anche se dislocati su più regioni, ed essere presentata esclusivamente all'indirizzo: Area Caccia e Pesca - [agrifauna@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agrifauna@regione.lazio.legalmail.it)

## **11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

L'istruttoria della domanda si avvia a partire dalla data di ricevimento e verrà effettuata dalle Aree decentrate competenti.

Le Aree Decentrate, entro 10 gg dal termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno trasmettono all'Area "Caccia e Pesca" l'elenco delle domande pervenute con i nominativi dei rispettivi responsabili del procedimento e con gli importi del contributo richiesto.

L'elenco delle domande di sostegno pervenute è pubblicato sul BURL ai fini della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 e ss. mm. e ii.

## 12. AMMISSIBILITÀ

Attraverso tale controllo viene verificato che i soggetti richiedenti il contributo siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al capitolo 5.

Nella fase istruttoria di ammissibilità della domanda si procede alla verifica di:

- tempi e modalità di presentazione della domanda;
- completezza dei dati riportati in domanda e sua sottoscrizione;
- completezza della documentazione presentata;
- conformità alla normativa vigente delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- rispondenza della domanda agli obiettivi ed alle finalità previste nell'operazione.

L'Area competente ai fini delle verifiche istruttorie provvede:

- all'acquisizione della documentazione obbligatoria:
  - DURC,
  - regolarità fiscale,
  - casellario giudiziale,
  - visura camerale,
  - acquisizione bilancio 2021 o conto economico su applicativo Telemaco (*solo per imprese acquicole*),
  - documentazione antimafia,
  - visura SIPA in merito ai requisiti di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014;
  - conferma dei dati e delle informazioni comunicati dall'armatore da parte delle Capitanerie di Porto, esclusivamente per le compensazioni nel settore della pesca marittima (*per le imprese di pesca marittima*);
- ad espletare la fase di selezione delle domande tramite l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza di cui al par. 13;
- a richiedere eventuale integrazione documentale ai sensi della L. n. 241/1990, sospendendo i termini di conclusione della fase istruttoria.

Per ogni domanda verrà redatta apposita scheda di valutazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento.

Non saranno considerate ammissibili le domande di sostegno che:

- non rispettano i requisiti di ammissibilità di cui al capitolo 5 del presente bando;
- inviate in difformità a quanto previsto dal capitolo 10 "Modalità e termini di presentazione della domanda" del presente bando.

I requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno dichiarati nella domanda di sostegno devono essere verificati nell'ambito dei controlli amministrativi.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e comunque ogni altra documentazione ritenuta utile ancorché non specificatamente riportata nell'elenco della documentazione prevista dal presente avviso.

Quanto richiesto deve essere fornito entro i termini fissati nell'apposita comunicazione, pena l'inammissibilità della domanda. La comunicazione di cui sopra costituisce, pertanto, anche comunicazione dei motivi ostativi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

## 13. CRITERI DI SELEZIONE

Fermo restando che il sostegno sarà erogato a tutte le imprese richiedenti risultate ammissibili

si procederà alla valutazione, conformemente alle disposizioni pervenute dall'AdG, all'applicazione dei seguenti criteri di selezione.

<b>OPERAZIONE A</b>				
<b>N</b>	<b>CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI</b>	<b>Coefficiente C (0&lt;C&lt;1)</b>	<b>Peso (Ps)</b>	<b>Punteggio P=C*Ps</b>
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	data di presentazione della domanda di sostegno	C = 0,1 data = ultimo giorno utile alla presentazione della domanda C = 0,5 tra il 10° e il 29° giorno dalla pubblicazione dell'avviso sul BURL C = 1 tra il 1° e il 9° giorno dalla pubblicazione dell'avviso sul BURL	40	
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE IMPRESA DI PESCA</b>				
R1	maggiore numero di Kw	C = 0 Kw inferiore a 1 C = 0,5 compreso tra 1 e 50 C = 1 maggiore di 50	30	
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE IMPRESA DI ACQUACOLTURA</b>				
R2	volume della produzione ovvero numero di avannotti	C = 0 produzione minore a 10 t C = 1 produzione uguale o maggiore a 10 t	30	
<b>CRITERI OGGETTIVI SPECIFICI DELL'OPERAZIONE</b>				
R3	percentuale di mancata compensazione tra i massimali previsti nella metodologia di calcolo e quella scaturente dall'applicazione della metodologia	C = 0 percentuale di compensazione inferiore al 25% C = 1 percentuale di compensazione uguale o maggiore al 25%	0	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

#### **14. GRADUATORIA DEFINITIVA**

L'Area Caccia e Pesca, tenuto conto delle risultanze delle attività di valutazione e dei conseguenti elenchi trasmessi dalle ADA, procede alla stesura della graduatoria regionale unica definitiva (comprensiva delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura) delle domande ammissibili con il relativo punteggio ed il contributo concesso. La determinazione di approvazione delle domande ammissibili costituisce provvedimento di concessione del contributo ammesso per ognuna delle domande di sostegno.



Non è ammissibile la domanda qualora il valore della compensazione complessiva sia inferiore a 200,00 euro ad imbarcazione da pesca o 500,00 euro per impresa di acquacoltura, fatto salvo che l'importo derivi da una riduzione proporzionale collegata alla dotazione finanziaria non sufficiente. L'approvazione della graduatoria e l'effettiva conferma delle compensazioni ammissibili è comunque subordinata allo stanziamento delle specifiche risorse nel bilancio regionale e all'adozione degli impegni di spesa.

La pubblicazione della graduatoria sul BURL e sul sito istituzionale assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti, del punteggio e del contributo attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse.

## **15. ATTI DI CONCESSIONE**

La determinazione di approvazione delle domande ammissibili con i relativi impegni di spesa, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale, costituisce provvedimento di concessione del contributo ammesso per ognuna delle domande di sostegno.

## **16. DOMANDA DI PAGAMENTO**

Il pagamento del premio verrà effettuato in un'unica soluzione **su presentazione di apposita domanda di pagamento predisposta secondo il modello allegato 5** inoltrata dal soggetto beneficiario all'Area decentrata agricoltura competente (imprese di pesca) o all'Area Caccia e Pesca (imprese di acquacoltura). I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti.

La domanda di pagamento dovrà essere presentata **entro e non oltre 15 giorni** dalla data di pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria delle domande di sostegno ammesse sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

## **17. TRATTAMENTO DEI DATI - INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016**

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD), la Regione Lazio informa che, nell'ambito del presente avviso pubblico, i dati personali forniti, o comunque ottenuti nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

### **Identità e dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma. Email: [dpo@regione.lazio.it](mailto:dpo@regione.lazio.it) ; PEC: [protocollo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:protocollo@regione.lazio.legalmail.it) .

### **Il Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è l'Ing. Vasile Diaconescu.  
Recapito postale: Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00147 Roma, PEC: [DPO@regione.lazio.legalmail.it](mailto:DPO@regione.lazio.legalmail.it) ; email istituzionale: [dpo@regione.lazio.it](mailto:dpo@regione.lazio.it) ; telefono: 063230983  
Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista dall'art. 37 del RGPD. Si tratta di un soggetto designato ad assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo.

Coopera con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al

coordinamento per l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento (art. 30 del RGPD).

### **Il Responsabile del trattamento**

Il Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste. PEC: [agricoltura@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.it) ; telefono: 06 51688003.

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

### **Soggetti autorizzati al trattamento**

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

### **Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Regione Lazio per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del RGPD non necessita del consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) istruttoria della domanda di sostegno;
- b) erogazione del contributo eventualmente concesso;
- c) controlli derivanti dal percepimento di aiuti comunitari;
- d) monitoraggio fisico e finanziario;
- e) ulteriori attività connesse con gli adempimenti previsti dalla normativa unionale e nazionale per l'attuazione del P.O. FEAMP.

Si informa, inoltre, che i dati sono utilizzati per l'aggiornamento del Sistema Informativo Pesca e Acquacoltura (S.I.P.A.) e potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

### **Destinatari dei dati personali**

I dati personali, esclusivamente per le finalità suddette, possono essere comunicati a società terze fornitrici di servizi, per la Regione Lazio, esclusivamente previa designazione in qualità di responsabile del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

### **Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

### **Periodo di conservazione**

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti su iniziativa del richiedente. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

### **Diritti dell'interessato e modalità di esercizio dei diritti**

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo "Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione", il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

### **Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati alla Regione Lazio è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento, anche parziale, comporterà l'impossibilità di istruire la domanda di sostegno da presentata. Anche l'inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di realizzare le finalità sopra indicate.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o penali.

## **18. NORMA RESIDUALE**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente nonché alle "Disposizioni Procedurali dell'organismo intermedio Regione Lazio", adottate con determinazione n. G05924 del 13/05/2022 della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, alle Linee guida sulle spese ammissibili e ad ogni altra disposizione attuativa che sarà adottata da parte dell'Autorità di gestione del PO FEAMP 2014-2020 e dal RAdG Regione Lazio.

## **19. ALLEGATI**

Sono allegati al presente avviso pubblico:

- Allegato 1a schema domanda di sostegno per imprese di pesca;
- Allegato 1b schema di domanda di sostegno per imprese acquicole;
- Allegato 2 dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi ai fini della richiesta di informativa antimafia;
- Allegato 3a dichiarazione del legale rappresentante sulle agevolazioni e contributi relativi alle compensazioni per imprese da pesca;
- Allegato 3b dichiarazione del legale rappresentante sulle agevolazioni e contributi relativi alle compensazioni per imprese acquicole;
- Allegato 4 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai requisiti ai sensi dell'art. 10 par. 1) e 3) del Reg. UE 508/2014;
- Allegato 5 schema di domanda di pagamento.